



CENTRO REGIONALE SPORTIVO

LIBERTAS

Associazioni Sportive e Culturali

SARDEGNA

Regolamento Calcio 11 Anno 2026-27

35° Campionato Interprovinciale

parte 1ª Modalità e parte 2ª Tecnica (Aggiornato il 24.07.2026)

Modalità (1ª parte)

Quote per la partecipazione

- € 150,00 Comprende, Iscrizione-Affiliazione +16 tessere base assicurative omaggio.
 - € 2350,00 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE con GIRONI DA 10 A 14 SQUADRE
 - “ GARANTIAMO MINIMO 27 GARE A TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI
 - “ escluse le ultime 2 classificate che potrebbero farne 25 o 24.
 - “ mentre le prime 2 classificate potrebbero farne 28, 29, 30.
 - **NEL CASO SI VERIFICHI UN MAGGIOR NUMERO DI SQUADRE x girone, la quota:**
 1. CON GIRONI DA 15 SQUADRE (28 gare qualificazione + fasi seguenti) € 2490,00
 2. CON GIRONI DA 16 SQUADRE (30 gare qualificazione + fasi seguenti) € 2590,00
 3. CON GIRONI DA 17 SQUADRE (32 gare qualificazione + fasi seguenti) € 2690,00
 4. CON GIRONI DA 18 SQUADRE (34 gare qualificazione + fasi seguenti) € 2790,00
 - TESSERE ASSICURATIVE BASE, aggiuntive, € 12 cadauna in blocchi da 5;
 - “**Promo**” se ordinate entro il 30 Sett. 2026: € 80,00 nr 10 e multipli;
 - per le assicurative complete contattare la segreteria Regionale
 - ADESIONE: € 350,00 di pre-acconto ed € 350,00 entro il 30 settembre 2026.
- Le seguenti tranches: € 400,00 entro 31.11.26 - € 400,00 30.12.26 - Saldo entro il 31 Gennaio 2027.
- Eventuale ritardo dovreste comunicarlo anticipando data della scadenza, sarà concessa proroga al 15.02.27.
- Il ritardato pagamento a saldo, oltre il 15 Febbraio 2027, comporta la cifra aggiuntiva pari ad € 100,00.
- Per le inadempienze, sui ritardati pagamenti seguiranno sanzioni come segue:
 - a) **divulgazione su Comunicati Ufficiali**, con modalità di esecuzione;
 - b) multa proporzionata al ritardo, a partire da 30 € a salire;
 - c) penalità in classifica o allontanamento dal campionato.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle scadenze, comporta la responsabilità del Presidente, Vicepresidente e consiglieri, di tutti i tesserati che risulteranno in 1 o più liste gara nel corso del campionato. (Vedi Regolamento Tecnico).

Le Squadre di Provincia che dispongono di impianto

- a) È intesa “PROVINCIA” quando supera km 25, base Cagliari e non oltre 70 km;
- b) Le squadre di provincia dovranno disporre di impianto idoneo dalle ore 15 alle ore 17, **ESCLUSIVAMENTE IL SABATO POMERIGGIO**;
- c) in ogni categoria ci potrà essere soltanto 1 squadra che potrà avvalersi del punto B, in ordine di tempistica di iscrizione (dimostrando data di bonifico e pagamento in sede);
- d) La squadra di provincia si impegna a versare la quota spese carburante all'arbitro designato pari a 30 centesimi di € a km tra andata e ritorno.

Sarà predisposta una **scheda contabile** nella quale saranno indicati i costi dei rimborsi che verranno addebitati direttamente nella cartella della società interessata.

Le Squadre del Cagliariitano

- a) È intesa “Cagliariitano” quando non supera km 25, base Cagliari.
- b) Si impegnano ad UNA(1) trasferta (max 70 km da Cagliari) nella 1ª fase detta “qualificazioni”. La gara si disputerà il Sabato pomeriggio o la Domenica Mattina, con decisione insindacabile da parte dell'Organizzazione.

AGEVOLAZIONI

1. **ADESIONE ENTRO IL 30 APRILE 2026: sconto € 200,00.**
 2. **ADESIONE ENTRO IL 30 MAGGIO 2026: sconto € 100,00.**
 3. **ADESIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2026: sconto € 50,00.**
- Ritardare l'adesione dopo il 30 Giugno, potrebbe comportare costi aggiuntivi.**
4. Per 2 squadre con stessa ASD in diversa categoria: **€ 50 di sconto+nr 14 tessere base Omaggio.**

LE NOSTRE GARANZIE

- Minimo 10 squadre per girone/categoria, con intenzioni di averne 13 o 14.
- **MODALITÀ:**
 - a) 1ª fase di qualificazione con gare di Andata e Ritorno;
 - b) 2ª e fasi seguenti saranno comunicate a completamento delle iscrizioni;
 - c) Le squadre non qualificate, disputeranno la **Coppa Italia girone Sardegna**.

DEVI SAPERE E CONDIVIDERE

- **Fanno fede, i Comunicati Ufficiali, i casi urgenti saranno valutati di volta in volta.**
 - Chi aderisce si impegna a completare il campionato nelle gare e nel pagamento.
 - **Non esiste "campo di casa o fuori casa", i campi sono a disposizione dell'Organizzazione.**
 - Le squadre che dispongono di proprio campo e lo concedono in uso all'Organizzazione, debbono indicare dettagli entro il **01 Sett. 2026**, previa e-mail a caamcalcio@gmail.com.
 - **L'Organizzazione darà priorità all'uso dei propri impianti nel caso siano liberi.**
 - Le gare si disputeranno su manto sintetico, **salvo nr 2 gare in sterrato durante la 1ª fase.**
 - **Le gare si giocheranno prevalentemente il Sabato**, salvo alcune infrasettimanali (circa 6), quali anticipi o posticipi con orari dall'organizzazione, tra le 20.10 e le 21.30.
 - **Orari di inizio del Sabato:** dalle ore 13.50 la prima gara e dalle ore 18 l'ultima.
 - **Iscrivendovi accettate le terne arbitrali.** L'Organizzazione potrà decidere di designarle per varie esigenze durante la fase di qualificazione, e altre seguenti (le modalità sono indicate nella parte tecnica del Regolamento -vds art. 38). Potrà essere richiesta anche da una squadra;
 - **Prendere** visione del Regolamento Modalità e Tecnico, e comunicato su www.ascsardegna.it
 - **L'Organizzazione ha facoltà di poter modificare gare-orari in casi ESTREMI quali:**
 - a) priorità a F.I.G.C.; / 2. esigenze organizzative; / 3. imprevisti importanti.

In tutti i casi sarà data comunicazione UFFICIALE ANCHE TELEFONICA oltre e-mail e chat.
5. In caso di richieste da parte delle squadre PER VARIAZIONI GARE:
 - a) Per comunicazioni pervenute prima della pubblicazione su Comunicato Ufficiale www.ascsardegna.it
 - b) a calendario già ufficializzato, entrambe le squadre dovranno inviare con **congruo anticipo, preavviso** a caamcalcio@gmail.com indicando costi e l'impianto di gioco.
 - c) Il Settore Calcio valuterà la possibilità di accettare la richiesta, in accordo di entrambe.

ANNO DI NASCITA (età) delle CATEGORIE

categoria	regolari	Fuori quota in lista gara nr 3 di cui:
Master	Nati entro il 31.12.86	• nr 2 nati dal 1°/01/1987 al 31/12 1990; • nr 1 nato dal 1°/01/1987 al 31/12/1991. OPPURE, se non disponibile il F.Q. cl. 1991, 3 F.Q. tutti nati entro il 31/12/1990.
categoria	regolari	Fuori quota in lista gara nr 3
Senior	Nati entro il 31.12.80	Nati entro il 31.12.85
categoria	regolari	fuori quota in lista gara nr 3
Ultra fascia A	Nati entro il 31.12.75	3 F.Q. tutti nati entro il 31/12/1977.

Eccezione per categoria ULTRA

EVENTUALI SQUADRE ULTRA (**fascia B**) CHE COMUNICANO LE DATE:

⇒ **REGOLARI, NATI ENTRO IL 31.12.73;**

⇒ **Fuori Quota nati entro il 31.12.75 (nr 3),**

parteciperanno al campionato insieme alle squadre della categoria ULTRA fascia A, Durante la FASE di QUALIFICAZIONE, MA NEL PROSIEGUO DISPUTERANNO LE FASI FINALI CON **SQUADRE DI FASCIA B*** (modalità da definire in relazione al numero di squadre partecipanti).

per l'impiego dei portieri si fa riferimento al Regolamento Tecnico

P R E M I - Coppe e Trofei

CAPOCANNONIERE: valgono le reti segnate fino all'ultima giornata della 1ª fase;

MIGLIOR ATLETA (individuale), punteggi acquisiti fino all'ultima giornata della 1ª fase;

Il premio "Miglior Atleta" va al giocatore che ha mantenuto costantemente un comportamento sportivo, che ha saputo interagire coi compagni e ha contribuito a migliorare il livello di sportività della propria squadra, che ha avuto rispetto dell'arbitro e avversari, che ha evitato il gioco falloso e non è incorso in facili proteste. Andrà premiato il miglior "comportamento sportivo", in campo che fuori. L'attribuzione dei vari punti avviene come indicato nell'art. 47 del Regolamento (parte tecnica).

Miglior Mister-Campionato: Vincente finale + altro scelto dai votanti (Staff e dirigenti Società);

NR. 22 Medaglie alla squadra Vincente Finale-Campionato;

Quadro, con foto della squadra, alla **1ª classificata nella 1ª fase** (qualificazione)-Campionato;

Coppa alla **1ª e 2ª classificata** del Campionato;

TARGA INTESTATA: alla squadra **1ª** nella classifica **disciplina** di ogni categoria-Campionato,

Coppa alla **1ª classificata** / Trofeo alla **2ª** nella Coppa Sardegna/Italia

P R E M I Bonus a valore

È messo in palio dal Comitato Regionale in compartecipazione con il Comitato Nazionale Libertas.

Possono essere spesi nell'Anno seguente **se** si perfeziona l'iscrizione al campionato della stagione sportiva successiva **entro il 30 maggio**.

Il **Bonus** sarà riconosciuto a saldo finale, ma **NON È VALIDO QUALE ACCONTO:**

- **€ 400,00 (quattrocento):** alla squadra vincente della **FINALE** Campionato interprovinciale **1º POSTO ASSOLUTO**. in alternativa **MENU' COMPLETO X 16 PERSONE**.

Correttezza, lealtà e doveri di ogni Squadra e Dirigenti

La mancata partecipazione a una cerimonia di premiazione, specialmente in occasione delle finali dei campionati, è considerata una violazione del fair play, soprattutto se motivata da atteggiamenti polemici e antisportivi nei confronti dei direttori di gara. Il fair play, infatti, implica il rispetto delle regole, degli avversari, degli arbitri e degli appuntamenti previsti, come la partecipazione alla premiazione.

L'assenza alla cerimonia di premiazione finale comporta la mancata assegnazione di eventuali premi maturati nel corso della stagione sportiva (bonus a valore).

segue parte tecnica >>>

Parte 2^a tecnica e disciplinare

PREMESSA

L'attività del **Comitato**, si fonda sul principio del **calcio Amatoriale** nel rispetto di tutte le sue forme, per esaltare i valori di lealtà e sportività, per una concreta prevenzione su qualsiasi forma di violenza. Questo modo di concepire il calcio, nasce dalla convinzione che ogni gara deve essere occasione di socializzazione fra compagini, come puro, semplice e sano divertimento. È richiesto l'impegno di tutti i dirigenti, giocatori e ospiti, nel prodigarsi affinché tutte le partite vengano condivise in serenità. Non deve prevalere la ricerca del risultato a tutti i costi, ma l'**amicizia sportiva, il rispetto degli avversari, dell'organizzazione e dell'arbitro**. Invitiamo tutti i Presidenti delle Società a fare in modo che tali principi possano tradursi in realtà e, per raggiungere tale obiettivo, consigliamo di evitare di tesserare **persone che hanno trascorsi disciplinari negativi**, soprattutto quelli "**recidivi**" che, inevitabilmente, diventano cultori di "**comportamenti antisportivi**". Non saranno tollerati **tackles o contrasti che mettono in pericolo l'incolumità di un avversario** e sarà posta la massima attenzione sul concetto di **fair play** nello sport, che viene onorato non solo quando si rispettano formalmente le regole, ma, soprattutto, quando si osservano comportamenti corretti e rispettosi nei confronti dei propri avversari, così che ciascun contendente possa impegnarsi liberamente nel gioco!

Art. 1 – PRINCIPI -

Il presente Regolamento, pubblicato sul sito del Comitato, sancisce i principi a cui le squadre devono attenersi scrupolosamente:

- a. ogni Società, al momento della sottoscrizione della domanda di iscrizione, **riconosce ed accetta tramite il proprio Presidente il presente Regolamento** ed ogni eventuale futura modifica che sarà divulgata nei Comunicati Ufficiali;
- b. tutti i dirigenti e i tesserati sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari del Comitato;
- c. i Presidenti delle Società hanno l'**obbligo di provvedere ad informare tutti i propri assicurati/tesserati/soci sui contenuti delle norme di questo Regolamento**;
- d. ogni assicurato/tesserato, in caso di mancato pagamento delle quote di partecipazione da parte della società di appartenenza, **diventa responsabile** per la parte economica e può incorrere in sanzioni;
- e. l'ignoranza delle norme regolamentari e statutarie non può essere invocata per alcun motivo;
- f. ogni assicurato/tesserato e ciascuna Società **autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giu.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)** ai fini istituzionali e informativi (esempio: aspetti tecnici, disciplinari, promozionali) e amministrativi (divulgazione sul sito);
- g. tra le finalità del Comitato organizzatore rientrano la produzione, conservazione e utilizzo di filmati, fotografie, immagini, registrazioni, notizie di risultati o avvenimenti sportivi, produrre o elaborare documenti di interesse pubblico oppure di rilievo statistico. Qualora uno o più tesserati non intendano rilasciare il proprio consenso per la pubblicazione di immagini che li ritraggono, ciascuna Società dovrà far pervenire un apposito elenco, da aggiornare ogni volta che si registrano variazioni.
- h. è auspicabile evitare lo schieramento di atleti esclusivamente nelle fasi finali e nelle 2-3 ultime gare della fase di qualificazione, nel tentativo di raggiungere un risultato positivo a tutti i costi, contrario allo spirito dei nostri campionati che intende formare un gruppo unito non dal solo risultato. È, pertanto, necessario che venga privilegiato quell'atleta che ha dato la propria disponibilità per tutto il campionato e non quello che viene utilizzato solo per le ultime gare.

Art. 2 – NORME DI PARTECIPAZIONE -

- a. Per partecipare alle diverse categorie del Campionato le squadre dovranno essere affiliate e dirigenti e atleti tutti assicurati. **L'Affiliazione Societaria è obbligatoria** per aderire a qualsiasi manifestazione e per richiedere il tesseramento dei propri giocatori/dirigenti secondo le normative riportate da C.O.N.I. e l'E.P.S. che ci rappresenta. Per potersi affiliare all'Ente di Promozione Sportiva ogni squadra deve presentare in sede i documenti che indicherà la segreteria (tel.0704560890 - ✉ caamsegreteria@virgilio.it).
- b. All'atto dell'iscrizione al campionato le società dovranno indicare obbligatoriamente:

- la **mail ufficiale** (preferibilmente riferita alla società e non a privato) che sarà l'unica riconosciuta valida dall'Organizzazione per tutte le comunicazioni ufficiali, con particolare riferimento alla presentazione dei reclami;
- il nominativo del **DELEGATO** dal Presidente, autorizzato a firmare i reclami e tutte le comunicazioni dirette ai vari Settori;
- il nominativo del **RAPPRESENTANTE LEGALE (eventuale)**, autorizzato a stare in panchina ancorché non inserito in lista gara.

c. Qualora dovessero pervenire segnalazioni/comunicazioni da parte di tesserati NON AUTORIZZATI o con mail non ufficiale, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, non sarà fornita alcuna risposta e SARANNO IMMEDIATAMENTE CESTINATE.

Art. 3 – ASSICURAZIONE – TESSERAMENTO

- a. L'inserimento dati anagrafici in Libertas (EPS) garantisce la copertura assicurativa secondo le modalità illustrate all'atto dell'affiliazione dalla segreteria;
- b. La richiesta delle tessere assicurative va accompagnata dal pagamento anticipato;
- c. Un pacchetto di tessere assicurative è in omaggio all'atto dell'iscrizione (vds. *tabella costi*);
- d. Si può assicurare/tesserare un numero illimitato di atleti e dirigenti entro le date di scadenza;
- e. Il Presidente della Società, all'atto del tesseramento, dovrà accertarsi che l'interessato non sia stato già tesserato con altra società, per il Settore Calcio;
- f. Non possono essere tesserati atleti **SQUALIFICATI** in altre organizzazioni/EPS/FEDERAZIONI per **gravi motivi**, per i quali l'Organizzazione si riserva la possibilità di annullare il tesseramento;
- g. **L'assicurazione ha validità** dal 1° settembre al 31 agosto di ciascun Anno sportivo in corso; dopo tale periodo decade e non avrà più alcuna validità;
- h. Saranno puniti severamente i tentativi di **FALSIFICAZIONE** dei dati personali e l'esibizione di documenti contraffatti, anche durante l'appello prima di una gara;
- i. Un tesserato di una determinata ASD, non può essere tesserato contestualmente con altra ASD, ancorché quest'ultima militi in categoria diversa da quella che l'aveva tesserato per prima;
- j. L'inserimento dei dati assicurativi potrà essere effettuato **esclusivamente dal Presidente o suo delegato** (delega su carta intestata della Società recante timbro della Società e firma del Presidente);
- k. La richiesta per lo sblocco di tessere assicurative (minimo 5 per volta) sull'utenza Libertas, va effettuata per mail entro ogni **GIOVEDÌ**, anticipandone il pagamento (contanti o bonifico);
- l. Eventuali tessere richieste, se non nominate entro la data di scadenza, potranno essere rimborsate previa richiesta da inoltrare dopo il 30 Marzo dell'Anno sportivo in corso;
- m. Nel caso si richiedesse lo sblocco di tessere assicurative a ridosso della scadenza come da regolamento (campionato o torneo), è necessario contattare la Segreteria almeno 4 (quattro) giorni prima delle date indicate. La Segreteria potrà garantire l'espletamento solo se vengono rispettati i tempi indicati.
- n. **LA SCADENZA PER I TESSERAMENTI è fissata entro le ore 24,00 di Giovedì 4 MARZO 2027.**
L'inserimento dei nominativi, considerato quanto indicato nel successivo art. 4 al comma "e", dovrà essere completato entro la mezzanotte (ore 24,00) del giorno della scadenza;
- o. **Si precisa che il SISTEMA CNS Libertas, accetta il tesseramento anche dopo la suddetta data di scadenza in quanto aperto a varie discipline sportive, ma in ogni caso non può ritenersi valido e comporta la posizione irregolare dell'interessato e l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 26.**

Art. 4 – TRASFERIMENTI –

- a. I **trasferimenti** da una squadra ad un'altra partecipante allo stesso campionato sono consentiti previa esibizione di dichiarazione del tesserato (*apposito modulo in sede e sul sito*) che attesti la volontà di effettuare il trasferimento;
- b. Per ciascun trasferimento la società acquirente dovrà provvedere ad un **nuovo tesseramento**;
- c. In caso di trasferimento ad altra squadra il tesserato manterrà l'obbligo di scontare eventuali squalifiche con la Società cedente, mentre la Società acquirente non subirà penalizzazioni in Coppa Disciplina;
- d. La richiesta va effettuata per mail entro ogni **MARTEDÌ**, anticipando il pagamento (contanti o bonifico);
- e. Nel caso in cui si richiedesse il tesseramento a ridosso delle scadenze previste dal precedente art. 3 comma "m", si dovrà contattare la segreteria almeno 6 (sei) giorni prima delle date indicate, al fine di garantire l'espletamento, subordinato al rispetto dei tempi indicati;
- f. **I Trasferimenti sono consentiti entro Giovedì 25 FEBBRAIO 2027, rispettando le indicazioni precedenti, tenendo conto del tesseramento nella nuova Società, previo versamento di € 35,00;**

- g. Va effettuato direttamente dalla persona interessata. Il passaggio deve **essere divulgato sul Comunicato Ufficiale**; in mancanza di questo passaggio il trasferimento non sarà considerato valido e il giocatore e la nuova Società, saranno sanzionati secondo le norme del Regolamento;
- h. Per i tesserati di una società autorizzata eccezionalmente al ritiro dal Campionato, È PRECLUSO IL TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ, salvo quanto previsto dal successivo art. 41 comma”h”.

Art. 5 – TUTELA SANITARIA –

La Corte di Cassazione in materia di tutela sanitaria ha recentemente sancito un principio spesso sottovalutato o trascurato: **la responsabilità penale e civile dei dirigenti e organizzatori di manifestazioni (nella specie un torneo di calcio amatoriale) nell’acquisizione e conservazione delle certificazioni di idoneità sportive.** La Corte suprema ha ribadito che gli Enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica e ne rispondono in base al disposto dell’Art. 2049 CC e dell’Art. 32 della Costituzione. (...) ***Non può infatti non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come un torneo di calcio, tale da implicare un maggiore impegno psico fisico ai fini del “prevalere” di una squadra sull’altra. Ne consegue che pienamente applicabili sono le norme di cui al D.M. 18/02/82 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica).*** (...)

Pertanto, è fatto obbligo ai Presidenti di ogni società di richiedere ai propri giocatori il **certificato medico di idoneità alla pratica sportiva** e gli stessi **sono direttamente responsabili della mancata presentazione di questo certificato da parte dei propri assicurati. Per tale omissione non possono essere addebitate a questo Ente responsabilità sia di natura civile che penale.**

Tutti i tesserati sono soggetti all’obbligo del certificato medico sportivo agonistico per attività sportiva dichiarato in questo Regolamento, secondo quanto previsto dal D.M 24 aprile 2013, dall’art. 42 bis della **Legge 9 agosto 2013, n. 98** e dalle linee guida del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014, **con rispettivi aggiornamenti da rilevare nei siti CONI e Ministero della Salute**, sui quali **si possono verificare tutti gli aggiornamenti** in materia per quanto concerne l’attività sportiva praticata.

Art. 6 – DEFIBRILLATORE –

Il **28 agosto 2021** è entrata in vigore la legge **n.116 del 4 agosto 2021** che introduce l'**obbligo di installazione DAE** (ovvero i defibrillatori **automatici e semiautomatici**) all'interno di alcuni luoghi come gli uffici delle **pubbliche amministrazioni** aperti al pubblico.

Nell'**articolo 4** della legge viene poi previsto che le **società sportive**, siano esse **dilettantistiche o professionistiche**, saranno obbligate a dotarsi di **defibrillatori automatici e semiautomatici esterni** sia durante le competizioni che durante gli allenamenti. Nel **comma 11 bis**, inoltre, si sottolinea che, qualora le società sportive utilizzino impianti pubblici per svolgere le proprie attività, dovranno permettere a tutti coloro che utilizzano il medesimo impianto di accedere, e fruire, dei dispositivi **DAE** che eventualmente installeranno. Sebbene la norma sia indirizzata nello specifico a “**società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici**” è ragionevole ritenere che l’integrazione di cui al D.L. 158/2012 debba intendersi estensiva dell’obbligo di dotazione dei defibrillatori e personale formato a tutte le attività, anche di carattere amatoriale, promosse da ASD e SSD riconosciute dal CONI, sia durante gli allenamenti che, a maggior ragione, in occasione delle competizioni sportive.

Art. 7 – INFORTUNI –

In caso di infortuni **subiti durante lo svolgimento delle gare** da parte di atleti o dirigenti regolarmente tesserati per l’anno in corso, è obbligatorio darne preventivamente comunicazione all’arbitro della gara. È obbligatorio inoltrare all’assicuratore **con raccomandata a/r, entro e non oltre 48 ore**, la denuncia di infortunio sull’apposito modulo da scaricare su sito www.libertasnazionale.it, al quale va allegato il certificato medico (per conoscenza anche alla segreteria CAAM). I referti arbitrali non possono essere considerati validi come sostituti della denuncia che, pertanto, va presentata esclusivamente con le suddette modalità. Il ritardo oltre le 48 ore può invalidare la richiesta di rimborso.

Art.8 - LA COPERTURA ASSICURATIVA

Le Società, all’atto dell’inserimento dei dati sul portale Libertas, stipulano una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dalla Segreteria all’atto dell’iscrizione.

La Polizza assicurativa prevede:

- La tessera BASE A2;
- La tessera INTEGRATIVA A1 che prevede un aumento dei massimali.

La polizza può essere consultata al seguente link:

<https://www.libertasnazionale.it/assicurazione-rtc-agevolata/>

Art. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE E IDENTIFICAZIONE-

- a. Ogni partecipante alle gare (atleti, dirigenti, tecnici etc) deve attivare la copertura assicurativa, ***nominativa per disciplina (calcio)***, che dovrà essere predisposta secondo le indicazioni della Segreteria;
- b. Le donne possono giocare in tutte le categorie, anche se militanti nei campionati federali di qualsiasi categoria (compresa la Serie A), purché abbiano compiuto il 18° anno di età;
- c. Fermo restando che le Società che hanno già provveduto alla realizzazione delle TESSERE CAAM-LIBERTAS, potranno continuare ad utilizzarle in via prioritaria per l'identificazione, per le restanti si chiarisce che per l'identificazione potranno essere utilizzate, **ALTERNATIVAMENTE**:
1. I DOCUMENTI DI IDENTITÀ indicati nel successivo comma “g”;
 2. LA FOTOCOPIA di un documento di identità in corso di validità (vds successivo comma “f”);
 3. LA TESSERA LIBERTAS (Non sussiste più l'obbligo di provvedere alla sua realizzazione);
- d. Pertanto, **DOVRÀ ESSERE PREDISPOSTA UN'APPOSITA CARTELLA DA CONSEGNARE ALL'ARBITRO UNITAMENTE ALLE 3 LISTE GARA;**
- e. **ogni società dovrà obbligatoriamente:**
- Provvedere a riprodurre in fotocopia i documenti di identità dei propri tesserati, da inserire nella cartella all'uopo predisposta, secondo l'ordine dei numeri di maglia indicati in lista gara;
 - Informare i propri tesserati che, devono portare al seguito il proprio documento di riconoscimento originale, che potrà essere richiesto dall'arbitro in caso di dubbi sulla veridicità dei dati riportati nella fotocopia, oppure a richiesta del delegato della squadra avversaria che presenzia all'appello;
 - portare **sempre al seguito il TABULATO** dei propri tesserati scaricabile dal sito Libertas che dovrà essere ***esibito – su richiesta*** – alla società avversaria;
- f. **le FOTOCOPIE DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ potranno essere autenticate dall'autorità competente:**
- in assenza dell'autenticazione di un'autorità:
 - il **DIRIGENTE RESPONSABILE** indicato in lista gara (o in sua assenza il **CAPITANO della squadra**), è il garante della veridicità dei dati contenuti nella fotocopia del documento, (eventuali contraffazioni potranno essere sanzionate penalmente (*falsità materiale*) e disciplinarmente con perdita della gara e squalifica dei tesserati coinvolti;
 - In caso di dubbi sulla veridicità della fotocopia, anche su richiesta della squadra avversaria, l'arbitro ne farà menzione su referto, il giocatore potrà essere convocato per esibire il documento originale.
- g. **I documenti** di identità in corso di validità che possono essere riprodotti in fotocopia sono i seguenti:
- **La Carta di identità** (*si rammenta che è valida anche nei sei mesi successivi alla data di scadenza indicata nel documento*)
 - **Il Passaporto; / La Patente di guida e la Patente nautica / Il Porto d'armi;**
 - **Le TESSERE**, munite di fotografia, data di nascita e timbro, rilasciate da un'amministrazione DELLO STATO (**non è valida la TESSERA SANITARIA** perché priva di fotografia);
- h. **Non è consentita** per il riconoscimento la **CONOSCENZA PERSONALE DELL'ARBITRO**;
- i. **SONO VALIDE le riproduzioni esibite tramite cellulare ESCLUSIVAMENTE PER LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA E PER LA PATENTE E DI GUIDA TRAMITE App IO** (non sono valide le riproduzioni in altri formati immagine);
- j. **Le Società hanno l'obbligo** di far presenziare un proprio **delegato** durante l'appello della squadra avversaria, (*un rappresentante di ciascuna società, appositamente indicato in lista gara, dovrà essere presente affiancando l'arbitro*), **ha facoltà di pretendere eventuali controlli se ha dubbi sulla veridicità dichiarati in lista, sia prima della gara che al termine della stessa**, tramite ***richiesta scritta*** all'arbitro che procederà secondo le suddette modalità. È quindi necessario che il delegato effettui un controllo approfondito durante l'appello (con particolare riferimento a nome/cognome e fotografia) e comunichi tempestivamente all'arbitro eventuali dubbi sui tesserati avversari;
- k. **Ogni tesserato** di una ASD/Società regolarmente affiliata, **potrà partecipare esclusivamente ai campionati** ed inserito in lista gara nelle categorie nelle quali milita la propria ASD affiliata;
- l. **NON È CONSENTITO** disputare gare con altre ASD, ancorché militanti in categoria diversa da quella che ha tesserato il giocatore, anche se la società di appartenenza non è iscritta in quella categoria e perché osta il divieto di cui all'art. 3 comma “i”. Il divieto è riferito pure ai dirigenti e allenatori, guardalinee e qualsiasi tesserato.

Art. 10 – Praticanti TESSERATI F.I.G.C. –

Sono considerati praticanti/*tesserati F.I.G.C.* coloro che risultano inseriti come calciatori negli elenchi (lista gara) della **FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO**, anche senza necessariamente partecipare alla gara, dal momento in cui inizia il Campionato di questa Organizzazione.

- a. Non possono partecipare atleti che **hanno preso parte** a gare dei campionati F.I.G.C, dopo l'inizio di questo Campionato;
- b. L'unica eccezione consentita è riferita ai tesserati F.I.G.C. militanti in **campionati di Calcio a 5**;
- c. I praticanti F.I.G.C. sono liberamente ammessi senza alcun vincolo qualora svolgano in questo campionato, esclusivamente funzioni di dirigente o allenatore o solo guardalinee;
- d. L'utilizzo di Praticanti F.I.G.C. per la 2^a, 3^a Categoria e Juniores che dovessero decidere di smettere di giocare entro il 31 dicembre dell'Anno sportivo in corso, potranno prendere parte al Campionato CAAM, **alle seguenti condizioni**:
 - inviare dichiarazione al Comitato all'indirizzo: caamcalcio@gmail.com e attendere la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
 - inviare autocertificazione al Presidente della Società affiliata che si assumerà le responsabilità;
 - consegnare analoga dichiarazione al Presidente della Società che aveva effettuato il tesseramento in F.I.G.C., spiegando le sue motivazioni;
 - dal 1° gennaio successivo non dovrà più apparire in lista gara F.I.G.C.;
- e. In caso di ricorsi la Società reclamante deve allegare idonea documentazione comprovante l'infrazione da acquisire autonomamente presso F.I.G.C. o la Società di appartenenza del giocatore;
- f. Questo Comitato, si asterrà da qualsiasi controllo d'ufficio;
- g. Qualsiasi procedura di controllo sarà avviata soltanto in seguito a regolare richiesta scritta contenente la documentazione indicata al suddetto punto "e", indicata dettagliatamente nell'art. 35.

Art. 11 – FUORI QUOTA E PORTIERI –

L'età dei **FUORI QUOTA** e i limiti di utilizzo per ciascuna categoria, sono stabiliti prima dell'inizio dei campionati e appositamente indicati nella Prima parte (*MODALITÀ*).

In merito si precisa che:

- a. I Fuori Quota devono essere riportati, nelle ultime righe della lista gara e contrassegnati dalla sigla **FQ** (tale inosservanza comporta una prima DIFFIDA cui segue una sanzione pecuniaria);
- b. Si considerano presenti i **Fuori Quota** inseriti in lista gara, **anche se non partecipano fisicamente alla stessa, se non opportunamente depennati**, così come sancito anche dal successivo art. 12 lettera "c";
- c. L'impiego di un numero superiore ai limiti previsti, comporta la sanzione della sconfitta a tavolino;
- d. **I PORTIERI non vanno considerati Fuori Quota, ma soltanto se utilizzati in tale ruolo;**
- e. L'atleta inserito in **lista gara come portiere**, deve **avere compiuto 16 (sedici anni)**, ma come previsto dall'**art. 16 del Decreto Legislativo 36/2021** (Riforma dello Sport) è prevista la **Firma disgiunta dei genitori** (trattandosi di tesseramento annuale può essere effettuata da uno solo dei genitori, nel rispetto della responsabilità genitoriale). L'assenso dei genitori va custodito a cura del Presidente della Società, il quale è unico responsabile del procedimento-impiego.
- f. I portieri devono essere indicati in lista gara nella casella apposita con **la lettera P = portiere**;
- g. Possono essere trascritti in lista gara (CAAM-Libertas) i portieri che militano in società nei campionati F.I.G.C. fino alla 1^a categoria compresa, ma devono obbligatoriamente essere impiegati solo in tale ruolo, **ANCHE SE IN ETÀ REGOLARE PER QUELLA CATEGORIA;**
- h. **I PORTIERI di tutte le Categorie:**
 - I. non possono superare la metà campo, sia che siano Fuori Quota o in età regolare per quella categoria: in tal caso l'arbitro ha il dovere di fermare il gioco, concedere un calcio di punizione indiretto nel punto della linea mediana oltrepassato dal portiere e ammonire lo stesso per comportamento antisportivo;
 - II. qualora un giocatore che non è Fuori Quota, venga impiegato inizialmente nel ruolo di portiere e sia in regola con l'età prevista per tali categorie, potrà essere sostituito da un compagno di squadra a gioco fermo e previa autorizzazione dell'arbitro;
 - III. un giocatore Fuori Quota, schierato inizialmente come portiere, potrà essere sostituito da un compagno di squadra **soltanto se non si supera il limite dei F.Q. previsti sul terreno di gioco per ciascuna categoria e già inseriti in lista gara**, così come previsto nelle "MODALITÀ", sempre a gioco fermo e previa autorizzazione dell'arbitro;

- IV. inoltre, per tutte le categorie, **sarà preclusa al portiere (anche se in regola con l'età) la possibilità di calciare rigori, calci d'angolo, punizioni nella metà campo avversaria. Una rete segnata con un tiro calciato dalla propria metà campo, NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA ed il gioco riprenderà con un calcio di rinvio;**
- i. Qualora **a seguito di ricorso** emergano irregolarità sull'impiego dei portieri **Fuori Quota** non tesserati FIGC in altro ruolo, nel caso di sostituzione con altro giocatore durante lo svolgimento della gara, saranno presi i seguenti provvedimenti disciplinari:
- sanzione della perdita della gara a tavolino;
 - squalifica del giocatore interessato.

Art. 12 – LA RIDUZIONE DELLE PERDITE DI TEMPO

1. IL PORTIERE E LA REGOLA DEGLI 8 SECONDI.

La nuova regola introdotta dall'IFAB impone ai portieri un limite di tempo di 8 secondi per rimettere in gioco il pallone dopo averlo controllato con le mani. Questa regola mira a ridurre le perdite di tempo e a velocizzare il gioco.

Un calcio d'angolo viene assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, controlla il pallone con le mani / braccia **PER PIÙ DI OTTO SECONDI** prima di spossarsene.

In calcio d'angolo (non più che un calcio di punizione indiretto) verrà battuto dalla parte del terreno di gioco più vicina alla posizione del portiere quando è stato sanzionato

Non è previsto un provvedimento disciplinare a meno che il portiere non commetta ripetutamente l'infrazione.

Un portiere è considerato in controllo del pallone con le mani / braccia quando:

- il pallone è tra le sue mani o tra la mano / il braccio e una superficie qualsiasi (ad esempio: il terreno, il proprio corpo);
- tenendo il pallone sulla/e mano/i aperta/e (o distesa/e), lo fa rimbalzare a terra o lo lancia in aria.

Un portiere non può essere contrastato da un avversario quando ha il controllo del pallone con le mani o con le braccia.

L'arbitro deciderà quando il portiere ha il controllo del pallone e quando iniziano gli otto secondi e conterà visibilmente gli ultimi cinque secondi con una mano alzata.



Segnale dell'arbitro per contare alla rovescia gli ultimi cinque secondi.

Al termine del conteggio l'arbitro fischierà l'interruzione del gioco per assegnare il calcio d'angolo.

2. RIMESSA LATERALE E CALCIO DI RINVIO - REGOLA DEI 5 SECONDI.

a. **RIMESSA LATERALE**: se un calciatore ritarda indebitamente l'esecuzione di una **rimessa dalla linea laterale** per la propria squadra, l'arbitro fischia e segnala l'inizio di un conto alla rovescia di cinque secondi. L'arbitro conta visivamente i cinque secondi con la mano alzata e, se la rimessa non è stata eseguita entro la fine dei cinque secondi, la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria. Il calciatore viene ammonito solo se ritarda eccessivamente la ripresa del gioco dopo che la rimessa è stata assegnata alla squadra avversaria;

b. **CALCIO DI RINVIO**: se un calciatore ritarda indebitamente l'esecuzione di un **calcio di rinvio** per la propria squadra, l'arbitro fischia e segnala l'inizio di un conto alla rovescia di cinque secondi. L'arbitro conta visivamente i cinque secondi con la mano alzata e, se il calcio di rinvio non è stato eseguito entro la fine dei cinque secondi, un calcio d'angolo viene assegnato alla squadra avversaria. Il calciatore viene ammonito solo se ritarda eccessivamente la ripresa del gioco dopo che il calcio d'angolo è stato assegnato alla squadra avversaria;

c. PROCEDURA:

Quando l'arbitro ritiene che la squadra incaricata di eseguire una rimessa dalla linea laterale / un calcio di rinvio ritardi deliberatamente la ripresa del gioco:

- L'arbitro può usare il fischietto e/o la voce per indicare al calciatore di affrettarsi / non ritardare la ripresa del gioco.
- Per avviare il conto alla rovescia di cinque secondi (che può iniziare anche senza il segnale di cui sopra), l'arbitro:

- Fischierà e segnerà chiaramente con la mano / il braccio che la ripresa del gioco deve essere eseguita ed effettuerà un conto alla rovescia visibile di cinque secondi con una mano alzata; tale conto alla rovescia può essere accompagnato da un conto alla rovescia verbale, ove opportuno.
- Se il pallone non è in gioco al termine del conto alla rovescia di cinque secondi, l'arbitro:
 - assegnerà la rimessa dalla linea laterale alla squadra avversaria, da eseguire dalla stessa posizione della rimessa originale; oppure
 - assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria sul lato del terreno di gioco più vicino al punto in cui doveva essere eseguito il calcio di rinvio.
 - Qualora la ripresa del gioco venga assegnata alla squadra avversaria, si adotta un'ammonizione solo se il calciatore o un compagno di squadra ritarda eccessivamente la ripresa del gioco da parte della squadra avversaria.

d. **CONTO ALLA ROVESCIA: l'arbitro non è tenuto ad attendere che un calciatore sia in possesso del pallone per avviare il conto alla rovescia di cinque secondi.**

Il conto alla rovescia può essere avviato anche se il calciatore causa deliberatamente un ritardo:

- recuperando lentamente il pallone;
 - assumendo una posizione errata su una rimessa dalla linea laterale;
 - posizionando il pallone in modo errato su un calcio di rinvio.



Segnale dell'arbitro per contare alla rovescia i cinque secondi.

Art. 13 – IL RISPETTO DELLA DISTANZA -

È sempre obbligatorio il rispetto della distanza minima di 9,15 m. dal pallone per i calciatori appartenenti alla squadra che subisce un calcio di punizione e non esistono misure intermedie come talvolta si sente dire l'arbitro: *...”posso stare a tre metri.....a un metro e mezzo...”*.

Il calciatore che esegue il calcio di punizione può rinunciare tacitamente al rispetto della distanza da parte degli avversari, ma in tale circostanza, qualora il pallone venga intercettato, l'arbitro non dovrà intervenire. Può capitare infatti che un difendente si possa venire a trovare ad una distanza inferiore a quella prescritta, l'importante è che non abbia l'intenzione di voler rallentare/impedire od ostruire la regolare nonché rapida ripresa del gioco (in tal caso dev'essere ammonito).

La mancata richiesta della distanza da parte dell'attaccante non è un motivo per andare sul pallone: il gioco deve riprendere in automatico senza l'intervento dell'arbitro, al massimo è facoltà dell'attaccante richiedere la verifica dei 9.15 metri.

Fino a che il pallone non è in gioco tutti gli avversari devono rimanere ad almeno 9,15 m dal pallone, salvo che si posizionino sulla propria linea di porta tra i pali, nel caso di un fallo commesso nell'area di porta con il pallone che va posizionato sulla linea a m. 5,50.

Atteggiamenti dei difendenti come: avvicinarsi al pallone, sostare nei pressi dello stesso, rientrare in difesa passando ai lati del pallone, sono comportamenti antisportivi e vanno sanzionati dall'arbitro.

INFRAZIONI E SANZIONI

Se, quando un calcio di punizione viene eseguito, un avversario è più vicino al pallone rispetto alla distanza prescritta di m. 9,15, il calcio di punizione deve essere ripetuto, salvo che possa essere applicato il vantaggio; se, però, un calciatore esegue rapidamente un calcio di punizione e un avversario che si trova a meno di 9.15 m dal pallone lo intercetta, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua.

Tuttavia, un avversario che deliberatamente impedisce di eseguire rapidamente un calcio di punizione, dovrà essere sempre ammonito per aver ritardato la ripresa di gioco.

Se quando un calcio di punizione viene eseguito un calciatore della squadra attaccante si trova a meno di **1 (UN) METRO** dalla **“barriera” formata da tre o più calciatori** della squadra difendente, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto. Se quando un calcio di punizione viene eseguito da una squadra all'interno della propria area di rigore, qualche avversario si trova ancora all'interno di essa perché non ha avuto il tempo di uscirne, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua. Se un avversario che si trova nell'area di rigore quando il calcio di punizione viene eseguito tocca o contende il pallone prima che sia in gioco, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto.

	CALCIO DI INIZIO	CALCIO DI PUNIZIONE		CALCIO DI RIGORE	CALCIO DI RINVIO	CALCIO D'ANGOLO	RIMESSA DELL'ARBITRO
		DIRETTO	INDIRETTO				
REGOLA DI RIFERIMENTO	REGOLA 8	REGOLA 13	REGOLA 13	REGOLA 14	REGOLA 16	REGOLA 17	REGOLA 8
DISTANZA PRESCRITTA PER GLI AVVERSARI	9,15 m. nella propria metà del terreno di gioco	9,15 m. o sulla linea di porta tra i pali anche se la distanza è inferiore. Nel caso in cui sia calciato dall'interno della propria area di rigore, devono rimanere al di fuori di quest'ultima e ad almeno 9,15 m.		9,15 m. fuori dall'area di rigore, dietro la linea del pallone, sul terreno di gioco.	Fuori dall'area di rigore	9,15 m. dall'arco d'angolo	4 m. per TUTTI i calciatori, tranne colui che riceverà il pallone

RIMESSA LATERALE: tutti gli avversari devono stare ad almeno **DUE METRI** dal punto della linea laterale da cui la rimessa dalla linea laterale deve essere eseguita

Art. 14 – SVOLGIMENTO DELLE GARE -

- a. La durata delle gare viene stabilita in **due tempi da 30 minuti, L'intervallo non superiore a 3 (tre) minuti**, utile esclusivamente per il cambio campo delle squadre;
- b. I minuti di recupero saranno calcolati **ESCLUDENDO LA FREQUENZA DELLE SOSTITUZIONI** e dovranno **compensare esclusivamente interruzioni di gioco relative a infortuni o situazioni "ECCEZIONALI"**.
- c. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di **22** giocatori per squadra. Negli elenchi dovranno essere indicati:
 - i numeri di TESSERA CAAM-LIBERTAS e le date di nascita (NON VANNO TRASCRITTI GLI ESTREMI DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO);
 - **2 dirigenti** (Il Dirigente Responsabile e l'allenatore);
 - il GUARDALINEE (se è atleta dovrà essere inserito anche nei **22** nominativi atleti);
 - il capitano ed il vice-capitano (Cap e V.C.);
 - i portieri (P);
 - **I FUORI QUOTA (FQ)**, dovranno essere inseriti in lista gara nel numero massimo previsto per ciascuna categoria, significando che superando tale limite, se il giocatore FQ in esubero non viene depennato, sarà considerato presente a tutti gli effetti, come sancito dall'art. 11 comma "b" (tale violazione comporta la perdita della gara a tavolino);
- d. **Il Dirigente Responsabile, prima dell'inizio della gara e nel corso della stessa, dovrà impedire la presenza in panchina di persone non inserite in lista gara e, soprattutto, MINORI;**
- e. È assolutamente vietata la presenza di estranei nel recinto di gioco, **con particolare riferimento a MINORI**, per scongiurare conseguenze fisiche non coperte da assicurazione. L'arbitro, nell'esigere il rispetto di tale regola, provvederà a **FAR ALLONTANARE IL MINORE;**
- f. I Presidenti delle società sono autorizzati a stare in panchina ancorché non inseriti in lista gara;
- g. Se richiesto, l'arbitro potrà autorizzare la presenza di un medico in panchina;
- h. Saranno considerati **presenti a tutti gli effetti** tutti i tesserati iscritti in elenco e **non opportunamente depennati dal Dirigente responsabile** (non è consentito all'arbitro procedere a tale incombenza);
- i. Le liste gara, dal momento in cui vengono consegnate all'arbitro, **NON POTRANNO ESSERE MODIFICATE**, né tantomeno potranno essere depennati nominativi di giocatori che, come indicato nel precedente comma, saranno comunque considerati presenti;
- j. Le liste gara non saranno valide e non saranno accettate dall'arbitro nel caso siano omessi i dati anagrafici e, soprattutto, i numeri di tessera Libertas;
- k. **I giocatori ritardatari** non presenti all'appello, possono prendere alla gara, in qualsiasi momento, previo riconoscimento dell'arbitro, che darà comunicazione verbale alla squadra avversaria;
- l. Gli elenchi da utilizzare sono **esclusivamente** quelli forniti dall'organizzazione, non possono essere modificati, fatta eccezione per il logo della Società che potrà essere inserito nell'apposito spazio;
- m. Gli elenchi dovranno essere consegnati – **in triplice copia** - all'arbitro **almeno 25 minuti** prima dell'orario di inizio:
 - ✓ la 1ª copia sarà allegata al referto arbitrale è l'unica che fa fede ufficiale in caso di controversie;
 - ✓ la 2ª copia verrà consegnata alla squadra avversaria dall'arbitro **PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA;**
 - ✓ nella 3ª copia l'arbitro inserirà le variazioni relative allo svolgimento della gara (marcatori e provvedimenti disciplinari);
- n. Per quanto concerne la 3ª copia ed i documenti, il **DIRIGENTE RESPONSABILE** (o in sua assenza il capitano della squadra), al termine della gara, dovrà **obbligatoriamente:**

- **RECARSI PERSONALMENTE** presso lo spogliatoio dell'arbitro per ritirare sia la 3^a copia che i documenti, **in quanto tale incombenza non è devoluta all'arbitro;**
- controllare che le variazioni riferite a marcatori, cartellini giallo/verde e rosso siano esatte, **segnalando subito all'arbitro eventuali errori;**

- o. La 3^a copia della lista gara, in caso di controversie, dovrete allegarla al reclamo (vds art.34 punto "7");
- p. Nel caso in cui **25 minuti prima** dell'orario ufficiale di inizio della gara si verifichi l'assenza dell'arbitro, le squadre sono tenute a contattare il Settore Calcio, ai numeri indicati nei Comunicati Ufficiali (**si consiglia di prendere nota dei numeri e memorizzarli**).

Art. 15 – IL SEGNALEE -

- a. Ogni Società ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro un segnalelee che deve essere un tesserato (giocatore o dirigente). Il segnalelee può essere un giocatore inserito in elenco che può prendere parte al gioco previa sostituzione con altro giocatore (o dirigente);
- b. Qualora una squadra abbia soltanto 11 (o meno) giocatori disponibili **uno dovrà comunque svolgere da segnalelee;**
- c. Si può usufruire, in caso di necessità (con il consenso della squadra avversaria), di un altro tesserato, anche di altra società estranea alla gara, che potrà fungere da segnalelee, informando l'arbitro che trascriverà il suo nr. di assicurazione, facendone esplicita menzione sul referto di gara;
- d. In caso di espulsione, il segnalelee dovrà essere obbligatoriamente sostituito da un dirigente o da un giocatore, anche nel caso in cui la squadra abbia un numero di atleti pari o inferiore a 11 sul campo;
- e. Una squadra che utilizza un tesserato squalificato nel ruolo di segnalelee, sarà punita con la perdita della gara a tavolino;
- f. **NESSUNA GARA PUÒ ESSERE DISPUTATA SENZA LA PRESENZA DEI SEGNALEE.**

Art. 16 – ATTREZZATURE OBBLIGATORIE -

- 1. Ogni squadra dovrà:
 - **avere un numero adeguato di pettorine** (di colore diverso da quello della maglia indossata per la gara) che dovranno obbligatoriamente indossare i giocatori che siedono in panchina;
 - possedere ed utilizzare una **regolamentare** bandierina per il segnalelee;
 - avere la pronta disponibilità di una borsa con il minimo necessario di primo soccorso;
 - presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara 2 (due) palloni regolamentari (n° 5).
- 2. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà inizialmente una **DIFFIDA** alla quale, in caso di ulteriore irregolarità, farà poi seguito una sanzione pecuniaria.



Art. 17 – TEMPO DI ATTESA -

- RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE IN CAMPO – ASSENZA O RITARDO DELL'ARBITRO -

- a. La frequenza di più gare consecutive sullo stesso terreno di gioco non consente un TEMPO DI ATTESA superiore a **5 (cinque) minuti** dall'orario stabilito per l'inizio della gara;
- b. L'orario di inizio delle gare deve essere quello indicato sul **Calendario** ufficiale (*eventuali variazioni saranno tempestivamente pubblicate sul Comunicato Ufficiale o tramite e-mail alle società*);
- c. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di gioco **entro il limite suddetto di cinque minuti**;
- d. Trascorso il tempo di attesa, la squadra sarà considerata rinunciataria e dichiarata perdente;
- e. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, **le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto (30 minuti)**. Si rammenta che, nel caso in cui **25 minuti prima** dell'orario ufficiale di inizio della gara si verifichi l'assenza dell'arbitro, le squadre sono tenute a contattare il Settore Calcio, ai numeri indicati nei Comunicati Ufficiali (vds. art.14 comma "p").

Art. 18 – IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO -

- a. Ogni squadra dovrà presentarsi sul terreno di gioco con qualsiasi condizione atmosferica;
- b. **Le condizioni di impraticabilità del campo sono rimesse all'esclusivo giudizio dell'arbitro**, ivi comprese le condizioni di scarsa illuminazione e visibilità (*si deve considerare insufficiente la visibilità a causa di nebbia o sopraggiunta oscurità, quando l'arbitro non è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, naturalmente compresa la porta opposta*);

- c. L'accertamento, alla presenza dei capitani, deve essere eseguito prima dell'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o, se dovesse rendersi necessario, qualora mutino le condizioni durante lo svolgimento della stessa.
- d. In caso di **mancato funzionamento** dell'impianto di illuminazione, l'arbitro e le società hanno l'obbligo di **attendere 30 minuti**, trascorsi i quali la gara sarà sospesa definitivamente;
- e. In caso di sospensione/rinvio della gara, le società, alla presenza dell'arbitro, hanno il dovere di accordarsi nell'immediato per la ripetizione della gara e la decisione finale sarà riportata dall'arbitro nel referto per le conseguenti decisioni del Comitato che saranno rese note nel Comunicato Ufficiale;
- f. Qualora una gara sia stata conclusa regolarmente dal direttore di gara, saranno dichiarati **irricevibili** i ricorsi eventualmente presentati in ordine a quanto sancito dal presente articolo.

Art. 19 – RIPETIZIONE DELLE GARE INTERROTTE –

Qualora una gara venga interrotta:

- nel corso del 1° tempo, sarà ripetuta completamente con il **risultato di partenza di 0 a 0**;
- nel corso del 2° tempo (o durante l'intervallo), sarà ripetuta dal 1° minuto del 2° tempo con il **risultato già acquisito** nel corso della prima frazione di gioco.

Art. 20 - VARIAZIONI DI ORARIO E DATE –

L'organizzazione si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabili ragioni organizzative o problemi tecnici degli stessi impianti. Qualsiasi variazione sulla data o sull'orario verrà confermata sul **Comunicato Ufficiale, o tramite e-mail alle squadre.**

Art. 21 - ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE –

Le società che intendono anticipare o posticipare le partite, dopo l'ufficialità del calendario pubblicato nel comunicato, dovranno preventivamente trovare accordo fra di loro, **indicando a proprie spese**, impianto di gioco, il giorno e orario gara. È necessario comunicare la variazione **almeno 5 giorni prima**, per e-mail a caamcalcio@gmail.com, e attendere risposta. La richiesta dovrà pervenire da entrambe le squadre: in caso contrario la stessa non sarà presa in considerazione e verrà confermata come da calendario ufficiale. L'Organizzazione, verificato che non sussistono ostacoli conseguenti alla variazione richiesta, se non sono presenti altri impedimenti organizzativi, potrà dare il proprio benestare, con comunicazione ufficiale tramite e-mail alle società interessate. Nel caso di accoglimento della richiesta, sarà addebitato il costo dell'impianto ufficializzato nel calendario gare alla squadra richiedente.

Art. 22 – MAGLIE E COLORI SOCIALI –

Le squadre dovranno presentarsi in campo con 2 (DUE) serie di maglie per ciascuna gara, una delle quali con i colori indicati al momento dell'iscrizione al campionato. Nel caso in cui le maglie delle due squadre abbiano lo stesso colore o un colore che, a giudizio dell'arbitro, possa creare confusione nell'identificazione durante la gara, **una delle due squadre** sarà tenuta a sostituirla con altra di colore diverso. In linea di massima provvederà alla sostituzione la 1ª nominata e, qualora ne sia sprovvista, tale incombenza spetterà alla 2ª nominata. Se entrambe le squadre non dispongono della seconda muta di maglia, sarà consentito in via del tutto eccezionale l'uso di pettorine, preferibilmente con numerazione, al solo scopo di scongiurare la mancata disputa della gara (alle società non in regola sarà comminata una sanzione di 30 €). Nel caso in cui non sia stato possibile sostituire le maglie, a giudizio insindacabile dell'arbitro, che ne darà comunicazione ai capitani delle due squadre, la gara non avrà inizio e, **AD ENTRAMBE LE SQUADRE, SARÀ ASSEGNATA LA SCONFITTA A TAVOLINO.**

I capitani dovranno portare al braccio una fascia di colore diverso da quella della maglia che identifichi la carica di Capitano della squadra.

Art. 23 – L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI –

È vietato utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa:

- a. **Accessori** sono consentiti purché non siano pericolosi e siano coperti in modo sicuro e ben fissato;
- b. **Gli oggetti pericolosi** devono essere tolti e non possono essere né fissati con nastro adesivo né coperti. Non è consentito usare nastro adesivo o cerotto per coprirli;
- c. L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco;
- d. **I PARASTINCHI sono considerati equipaggiamento obbligatorio** e il loro mancato utilizzo, seppure non comporta sanzioni disciplinari, può pregiudicare l'eventuale risarcimento in caso di infortunio.

Devono essere:

- di materiale idoneo ad offrire un adeguato grado di protezione;
 - coperti dai calzettoni;
- e. Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso, l'arbitro deve ordinare al calciatore di togliere l'oggetto in questione;
- f. Un calciatore che si rifiuta di eliminare quanto rilevato dall'arbitro o indossa di nuovo l'oggetto, **deve essere ammonito** (per ulteriore rifiuto sarà allontanato con cartellino **VERDE**);
- g. È consentito l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio *caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio o della mano*, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri ed occhiali per lo sport.

Art. 24 – PARTECIPAZIONE A GARE CONSECUTIVE –

Per motivi connessi ad apposite clausole delle polizze assicurative sottoscritte all'atto del tesseramento, un atleta può disputare nell'arco delle 24 ore **esclusivamente 1 (una)** sola gara. In caso di partecipazione ad un'altra gara nelle stesse 24 ore l'atleta, **pur non incorrendo in sanzioni disciplinari**, **NON HA DIRITTO** a copertura assicurativa e la responsabilità di tale partecipazione è rimessa alla Società di appartenenza.

Art. 25 – L'AREA TECNICA (le panchine) –

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e rispettare le seguenti disposizioni:

- Il numero delle persone autorizzate a prendere posto nell'area tecnica è definito da quanto viene riportato in lista gara;
- Solo le persone identificate dall'arbitro sono autorizzate a prendere posto in panchina;
- All'interno dell'area tecnica solo l'allenatore (o il Dirigente Responsabile) avrà il permesso di impartire ordini tattici ai propri giocatori;
- Tutte le persone autorizzate devono stare sedute in panchina, tranne i giocatori di riserva che effettuano il riscaldamento indossando pettorine di colore diverso dalla maglia;
- Si può uscire dall'area tecnica – previa autorizzazione dell'arbitro – in casi particolari quali, ad esempio, l'intervento sul terreno di gioco di un operatore sanitario, di un dirigente o comunque di un qualsiasi giocatore di riserva per soccorrere un giocatore infortunato;
- **Tutte le persone autorizzate a prendere posto nell'area tecnica devono mantenere un comportamento corretto.**

L'arbitro punirà qualsiasi comportamento offensivo o aggressivo tenuto nei suoi confronti da parte delle persone presenti all'interno dell'area tecnica, sanzionando i calciatori e allontanando i dirigenti.

Art. 26 – DISCIPLINA –

1. In riferimento ai principi ed alle finalità di questo Campionato illustrate nella **Premessa**, i Presidenti ed i Rappresentanti delle squadre sono responsabili del comportamento delle stesse. Tutti i partecipanti devono mantenere una condotta rispettosa dei valori sportivi di lealtà e rettitudine. Ogni squadra è oggettivamente responsabile del comportamento dei propri dirigenti e tesserati, così come dei propri accompagnatori e sostenitori, per qualsiasi fatto avvenuto prima, durante e dopo la gara;
2. Se un tesserato, per qualsivoglia motivo, esterni o pubblica sui *social network* (**particolare riferimento a Facebook-WhatsApp**) frasi o dichiarazioni offensive, lesive o semplicemente denigratorie dell'immagine, della reputazione, del nome o dell'operato di questa Organizzazione, degli arbitri, di tesserati di altre società partecipanti, **sarà punito con la massima severità**. In tal caso, a seguito pubblicazione sui social, sarà il tesserato, se ritiene che il profilo non sia il suo, a doverlo dimostrare.
3. Qualora un tesserato, **durante la gara o al termine della stessa**, rivolga espressioni ingiuriose e minacciose, lesive o semplicemente denigratorie dell'immagine, della reputazione, del nome o dell'operato di questa Organizzazione e degli arbitri, sarà punito con una sanzione non inferiore a 2 giornate, anche se il suo comportamento non venga rilevato dall'arbitro, ma dal commissario di campo;
4. In caso di comportamenti discriminatori (frasi, striscioni, cori etc) ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, colore, religione, sesso, lingua, nazionalità, origine territoriale o etnica, **saranno adottate sanzioni disciplinari esemplari**.
5. Per quanto concerne i tesserati si chiarisce che:
 - a. **Si intende POSIZIONE IRREGOLARE** quando un giocatore
 - Risulta squalificato;

- Non tesserato;
- **Tesserato con dati anagrafici contraffatti;**
- Tesserato oltre i termini indicati all'art. 3 comma "n";
- Tesserato contemporaneamente con due diverse ASD.

Qualora prenda parte ad una gara (è sufficiente la sua trascrizione in lista non depennata dal Dirigente responsabile), ne consegue che – **qualora venga presentato reclamo** - per quella gara **sarà assegnata la sconfitta a tavolino.**

Inoltre, ma **SOLTANTO NEL CASO IN CUI DOVESSE RISULTARE UN TESSERAMENTO CON DATI ANAGRAFICI CONTRAFFATTI**, si **procederà automaticamente a verificare retroattivamente** tutte le liste delle partite disputate, assumendo le conseguenti sanzioni nel caso di utilizzo del medesimo in altre gare per le quali non era stato presentato reclamo;

- b. **L'IDENTIFICAZIONE IRREGOLARE** da parte dell'arbitro ha rilevanza agli effetti della invalidazione della gara in cui risulti, in sede di giudizio della Commissione Disciplinare, che sostanzialmente l'identificazione è stata errata (non conforme ai dettami dell'art. 9) o che è residua incertezza sull'identità di chi ha effettivamente preso parte alla gara.

In tal caso **verrà disposta la ripetizione della gara** (e non la sconfitta a tavolino).

Art. 27 - FACOLTÀ DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA -

Se nel corso di una gara si verificano fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli **organi di disciplina** stabilire se essi abbiano avuto decisiva influenza sulla regolarità della gara e di conseguenza stabilire se:

- dichiarare regolare il risultato acquisito sul campo;
- adottare decisioni diverse, quale il provvedimento di punizione sportiva o annullamento della gara, oltre alla penalizzazione di punti in classifica da quantificare.

Quanto previsto dal presente articolo deve intendersi **per fatti o situazioni non esplicitamente previste dal presente Regolamento.**

Art. 28 – IL CONTROLLO DISCIPLINARE DELLE PROTESTE –

Il controllo disciplinare delle proteste nel calcio riguarda l'intervento dell'arbitro per gestire le reazioni dei giocatori a decisioni arbitrali, specialmente quelle che comportano l'assegnazione di cartellini gialli, verdi o rossi. L'obiettivo è mantenere l'ordine e il rispetto delle regole, prevenendo un'intensificazione della tensione e dei comportamenti antisportivi.

Rispetto e correttezza sono valori fondamentali del calcio, ma arbitri e assistenti sono sistematicamente soggetti a dissenso verbale. Talvolta i calciatori corrono verso gli arbitri e li circondano o si accalcano intorno, il che dimostra una mancanza di rispetto per l'arbitro e può risultare intimidatorio.

A questo proposito, affinché l'arbitro possa spiegare le decisioni chiave, solo i capitani potranno avvicinarsi all'arbitro, a condizione che lo facciano in modo rispettoso e sarà responsabilità di ogni capitano assicurarsi che i propri compagni di squadra rimangano a una distanza ragionevole dall'arbitro e non interferiscano nell'interazione tra arbitro e capitano della squadra (vsd. art. 26)

Linee guida

- Qualsiasi calciatore (incluso il capitano) che mostri dissenso con parole o azioni verrà ammonito;
- L'arbitro, se necessario, spiegherà le decisioni importanti al capitano;
- Per evitare che i calciatori si accalchino o circondino l'arbitro in situazioni importanti e in seguito a episodi o decisioni chiave:
- solo il capitano di ogni squadra può avvicinarsi all'arbitro, interagendo in modo rispettoso;
- l'arbitro può invitare i calciatori (verbalmente o con gesti) a non avvicinarsi;
- I capitani delle squadre devono tenere i loro compagni di squadra lontano dall'arbitro;
- Calciatori che si avvicinano/circondano l'arbitro (non è permesso), rischiano l'ammonizione;
- Quando il capitano è il portiere.
 - l'arbitro deve essere informato, entro e non oltre il sorteggio prima del calcio d'inizio, su quale calciatore è designato per avvicinarsi all'arbitro al posto del portiere;
 - solo il portiere o il calciatore designato, **non entrambi**, possono avvicinarsi all'arbitro;
 - se il calciatore designato viene sostituito o espulso, deve essere designato un altro calciatore.

Art. 29 – I COMPITI DEL CAPITANO –

Il capitano della squadra è responsabile nei confronti dell'arbitro della condotta dei propri compagni. Durante la gara è l'unico ad avere facoltà **di interpellare** l'arbitro, in forma corretta e a gioco fermo, per chiedere

chiarimenti in merito alle decisioni assunte e per formulare eventuali riserve. È dovere del capitano coadiuvare l'arbitro, ai fini del regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico (art. 30 comma "b" Regolamento CAAM). Il capitano di una squadra **non ha il diritto di contestare le decisioni dell'arbitro** e deve intervenire per far cessare immediatamente eventuali proteste dei propri compagni. **Qualora un calciatore o un dirigente espulso si rifiuti di uscire dal recinto di gioco**, l'arbitro dovrà **chiedere l'intervento del capitano della squadra** e, se questi si dimostrasse concorde con l'espulso, rifiutandosi di dare esecuzione alle sue decisioni, adotterà nei suoi confronti il medesimo provvedimento di espulsione. Quindi si rivolgerà al vice capitano e, qualora anche questi si rifiutasse, **l'arbitro sospenderà definitivamente la gara**. La sospensione della gara dovrà essere decisa anche qualora, nonostante il fattivo interessamento del capitano o del vice capitano, il calciatore o il dirigente espulso si ostini a non voler uscire.

Art. 30 – SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI IN CASO DI ESPULSIONE –

Automatismo ed estinzione delle sanzioni

- a. Il giocatore che viene **espulso** dal terreno di gioco durante una gara sarà **automaticamente squalificato per UNA giornata**. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA il reo a disputare la gara successiva all'espulsione;
- b. AL GIOCATORE ESPULSO CHE RIVESTE LA QUALIFICA DI CAPITANO, la sanzione che consegue in relazione ai motivi dell'espulsione, sarà aggravata e punita con l'irrogazione di una ulteriore giornata di squalifica, qualora lo stesso si sia reso responsabile di comportamento antisportivo o atteggiamento irriguardoso e/o minaccioso nei confronti dell'arbitro o di avversari; nessuna ulteriore sanzione in caso di doppia ammonizione o per falli di gioco non riconducibili a condotta violenta;
- c. il dirigente che viene **allontanato** dal terreno di gioco **con cartellino rosso**, sarà inibito per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA il dirigente a svolgere funzioni nella gara successiva all'allontanamento;
- d. nel caso di *squalifica a tempo*, la stessa si intende scontata il giorno successivo alla data di scadenza;
- e. nel caso di *squalifica per UNA o più giornate*, sarà scontata nella gara di campionato a cui partecipa la propria squadra (compresi recuperi, anticipi o posticipi) immediatamente successiva a quella nella quale era stato adottato il provvedimento disciplinare a suo carico;
- f. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei giocatori si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito **un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva del Comitato Disciplinare**. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del provvedimento definitivo.
- g. nel caso di giocatore tesserato con la stessa società militante in diverse categorie:
 - la squalifica dovrà essere scontata nella gara successiva di campionato della **stessa categoria in cui era incorso nel provvedimento disciplinare**, salvo diverse disposizioni indicate sul Comunicato Ufficiale, che comportino l'inibizione a tempo da tutte le manifestazioni Libertas;
 - in ogni caso non potrà disputare una gara nell'altra categoria se prima non ha scontato la squalifica che gli era stata inflitta;
- h. qualora un giocatore venga espulso e la società per cui è tesserato milita anche in altra categoria, NON POTRÀ DISPUTARE UN'ALTRA GARA LO STESSO GIORNO nell'altra categoria (è vietato disputare più di una gara nello stesso giorno vds. art. 23), non essendo possibile ufficializzare la squalifica sul C.U.;
- i. se un tesserato di una medesima società che milita in due categorie, viene squalificato nell'ultima gara (*di qualsiasi fase della stagione sportiva*) che ha disputato in una determinata categoria, dovrà comunque scontare la squalifica nell'altra categoria;
- j. nel caso di espulsione diretta, qualora il tesserato assuma atteggiamenti ingiuriosi e irriguardosi nei confronti dell'arbitro e/o dell'Organizzazione (epiteti volgari, minacce etc.), sarà sanzionato con una squalifica non inferiore a 2 (DUE) giornate e una multa di € 10;
- k. al tesserato squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'aggravamento della squalifica, conseguente all'irrogazione di una ulteriore giornata di squalifica da sommare a quella (o quelle) non scontate;

- l. se la società **rinuncia alla disputa di una gara** alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, **la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva;**
- m. Ai calciatori e ai dirigenti responsabili di **CONDOTTA VIOLENTA** nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione, durante o al termine della gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima **la squalifica per 3 (tre) giornate o a tempo determinato.**
Per **CONDOTTA VIOLENTA** si intende un'azione caratterizzata da “*intenzionalità-volontarietà miranti a produrre danni a lesioni personali e porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri*”;
- n. Ai calciatori e ai dirigenti responsabili di **CONDOTTA GRAVEMENTE ANTISPORTIVA**, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima **la squalifica per 3 (tre) giornate;**
- o. In situazioni di particolare gravità della condotta violenta, anche con riferimento alla **recidiva**, il Comitato Disciplinare di 1ª istanza, potrà adottare provvedimenti più severi fra i quali **LA SQUALIFICA A TEMPO INDETERMINATO** per qualsiasi gara di ciascuna categoria del campionato/torneo. Tale provvedimento viene adottato - in particolare - quando il Comitato di Disciplina di 1ª istanza, ritiene siano necessari ulteriori elementi di valutazione, ivi compresi gli eventuali provvedimenti adottati dalle Società nei confronti dei manchevoli o le giustificazioni rilasciate da questi ultimi;
- p. In caso di **SQUALIFICA A TEMPO INDETERMINATO**, dopo le opportune verifiche, il Comitato di Disciplina stabilirà l'entità della squalifica che avrà una durata a partire da 4 (quattro) giornate, più multa;
- q. Se un tesserato raggiunge un totale di giornate di squalifica **PARI O SUPERIORE A 9 (NOVE)** verrà ulteriormente sanzionato con squalifica fino al termine dell'Anno Sportivo in corso. Inoltre, il Comitato si riserva di valutare la possibilità di non procedere alla sua iscrizione negli anni a seguire.

Art. 31 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI

- a. La doppia ammonizione **nella stessa gara** determina **l'espulsione diretta;**
- b. Un giocatore **ESPULSO PER DOPPIA AMMONIZIONE**, sarà automaticamente squalificato per nr 1 giornata (salvo sanzioni più gravi) da scontarsi **CON LE STESSE MODALITÀ INDICATE NEL PRECEDENTE ARTICOLO 29;**
- c. Un giocatore **GIÀ IN DIFFIDA** che dovesse ricevere un'ulteriore ammonizione, sarà squalificato per somma di ammonizioni, ma non scatta l'automatismo come nel caso dell'espulsione diretta **ed è necessario attendere l'ufficialità del provvedimento sul Comunicato Ufficiale;**
 - Un calciatore/dirigente entra in diffida alla 3° ammonizione e, di conseguenza, sarà squalificato alla QUARTA. Successivamente entra nuovamente in diffida al SESTO cartellino e viene squalificato al SETTIMO (A SEGUIRE diffida all'OTTAVA ammonizione e squalifica alla 9°).
- d. **A partire dalla 9ª ammonizione** e a seguire per le successive (10ª, 11ª etc.) scatta il meccanismo della **RECIDIVA** per il quale il tesserato non verrà più diffidato, ma sarà sistematicamente squalificato ad ogni ulteriore ammonizione;
- e. Le ammonizioni irrogate durante la fase di qualificazione del campionato hanno valore per la classifica della Coppa Disciplina;
- f. Non è prevista la **CANCELLAZIONE DELLE AMMONIZIONI** prima dell'inizio delle fasi finali e un giocatore già in diffida nella fase di qualificazione, sarà squalificato dopo la prima ammonizione nella successiva fase finale (quarti di finale o gironi di play-off);
- g. **AL TERMINE DEI QUARTI DI FINALE O DEL GIRONE DI PLAY-OFF saranno azzerate tutte le ammonizioni (diffide comprese).**
- h. Soltanto per la COPPA ITALIA si provvederà ad **annullare tutti i provvedimenti disciplinari** relativi alle ammonizioni, fatta eccezione per un'eventuale squalifica comminata nella gara immediatamente antecedente all'inizio di tale torneo.

Art. 32 – CARTELLINO VERDE (Sostituzione obbligatoria) -

Oltre ai cartellini GIALLO e ROSSO che segnalano l'adozione dei provvedimenti disciplinari di ammonizione ed espulsione, è prevista anche l'adozione del **cartellino VERDE** che non è una espulsione vera e propria in quanto ha diverse finalità e conseguenze disciplinari più contenute rispetto alla espulsione con cartellino ROSSO. In sostanza il cartellino VERDE determina una **SOSTITUZIONE OBBLIGATA**. Il giocatore **REO** deve abbandonare il **recinto di gioco** e potrà essere sostituito con un giocatore di riserva.

Il cartellino VERDE mira da un lato a punire tutti quei comportamenti poco amatoriali – **sia di giocatori che di dirigenti** - consistenti in **continue ed ininterrotte manifestazioni di dissenso** (anche solo con gesti o espressioni del volto nei confronti dell'arbitro o di giocatori e dirigenti sia della propria squadra che di quella avversaria) o ripetute proteste **che però non travalicano il limite dell'offesa o della maleducazione.** In pratica tutti gli atteggiamenti che si configurano comunque come elementi di disturbo per il buon andamento della gara stessa.

(nel caso in cui vi fosse esagerazione è evidente che l'arbitro sanzionerà con il cartellino rosso).

L'Arbitro potrà usarlo dopo una diffida verbale e ne consegue che:

- a. il giocatore/dirigente al quale viene esibito il cartellino VERDE, deve immediatamente abbandonare il **recinto di gioco**;
- b. un giocatore di riserva (se disponibile in panchina) potrà sostituire il compagno dopo l'assenso dell'arbitro, **a gioco fermo e dalla linea mediana del terreno di gioco**;
- c. se il giocatore sanzionato con il cartellino verde, prima di uscire dal terreno di gioco commette una infrazione più grave, sarà sanzionato con il cartellino ROSSO ed in questo caso **non potrà essere più sostituito**;
- d. un giocatore di riserva può essere sanzionato con il cartellino VERDE dalla panchina e, non essendo prevista una sua sostituzione, dovrà abbandonare immediatamente il terreno di gioco;
- e. in caso di cartellino VERDE non è prevista squalifica per la gara successiva, soltanto una multa di € 10,00 da versare **entro 72 ore**;
- f. **Il mancato pagamento** non comporta automaticamente la squalifica per 1 (una) giornata che sarà irrogata qualora venga rilevata l'inadempienza e l'onere del pagamento della multa va **a gravare direttamente sulla società di appartenenza** del manchevole (il Dirigente Responsabile dovrà provvedere prima dell'inizio della gara immediatamente successiva posta in calendario). Ad avvenuto pagamento la squalifica sarà annullata con comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

Art. 33 – INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI –

1. Organo di 1ª istanza (COMITATO DI DISCIPLINA)

È composto da 2 membri (Giudice Sportivo e membro/segretario) nominati dal Presidente del Libertas; Il COMITATO DISCIPLINARE (in 1ª ISTANZA) delibera *in primis* su eventuali reclami e commina le punizioni ai giocatori e dirigenti in base ai referti di gara;

2. Organo di 2ª istanza (COMMISSIONE DISCIPLINARE)

Si compone di TRE membri (o numero superiore fino a 7 nei casi più complessi) e giudica su reclami presentati avverso giudizi del Comitato di Disciplina di 1ª istanza.

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

⇒ D'UFFICIO:

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono i referti dell'Arbitro, i rapporti del Commissario di Campo e su iniziativa del **Responsabile Organizzativo**;

⇒ SU RECLAMO DELLA SOCIETÀ:

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

⇒ la regolarità di svolgimento delle gare;

- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

⇒ SU RECLAMO DI PARTE:

Avverso la decisione adottate dall'Organo di 1ª istanza, con le modalità previste successivamente.

I procedimenti possono essere impugnati davanti alla **Commissione Disciplinare** solo se:

- a) il ricorrente è in grado di presentare nuovi e sostanziali elementi di giudizio rispetto al precedente livello di esame o è in grado di provare irregolarità procedurali e di diritto nei precedenti provvedimenti;
- b) se è stato omesso l'esame di un fatto determinante sconosciuto al momento del precedente provvedimento;
- c) se si è giudicato in base a prove riconosciute in seguito false;
- d) se per causa di forza maggiore comprovata la parte non ha potuto, nel precedente giudizio, fornire documenti utili alla decisione.

Qualora queste circostanze non si verifichino, **l'esame del ricorso è precluso.**

Non possono inoltre essere presi in esame **reclami già respinti** in precedenti istanze **per vizio di forma.**

Art. 34 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI –

1. Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita del presente Regolamento le società. Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto. Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società e i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le modalità di seguito indicate;
2. I reclami, possono essere firmati soltanto dal Presidente della Società (o suo delegato) e devono essere preannunciati inviando le relative **motivazioni**, (PER LA SOCIETÀ AVVERSARIA PROVVEDE LA DISCIPLINARE) con **e-mail** all'indirizzo **caamdisciplinare@gmail.com**, con la dicitura "RICORSO UFFICIALE" e relativi dettagli, accertandosi della ricezione da parte della Commissione Disciplinare (per essere **valida necessita della conferma di lettura**). Il reclamo sarà preso in esame soltanto se inoltrato **entro 1 giorno lavorativo da quello in cui si è disputata la gara** (*naturalmente escluse domeniche e giorni festivi*) e farà fede la data di inoltro della mail;
3. Saranno accettati i reclami soltanto se firmati dal Presidente della Società (o suo delegato) e **inoltrati esclusivamente con la mail ufficiale**, così come prescritto all'art. 2.
4. La tassa reclamo, in assenza della quale il ricorso non sarà preso in esame e verrà disposta la sua immediata archiviazione, dovrà essere versata all'atto dell'inoltro del reclamo stesso presso la sede di questo Comitato (è sufficiente chiedere di inserirla in addebito, sia nel corpo del ricorso oppure **nella stessa mail del reclamo**).
5. La stessa ammonta a:
 - € 30,00 (trenta/00) per i ricorsi diretti al **Comitato di Disciplina** in 1ª istanza;
 - € 50,00 (cinquanta/00) per quelli diretti alla **Commissione Disciplinare** di 2ª istanza;
6. **Le questioni che possono essere oggetto di reclamo riguardano** le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, il comportamento dei sostenitori, la regolarità dello svolgimento della gara e del campo da gioco;
7. Per i reclami relativi alla posizione irregolare di tesserati che partecipano alla gara o su provvedimenti disciplinari ritenuti inesatti, **dovrà essere allegata sempre la 3ª copia della lista gara** (vds art. 14 comma "o");
8. SI PRECISA CHE;
 - a. Si escludono dal sindacato del Comitato di Disciplina sportivo le decisioni tecniche o disciplinari assunte dall'arbitro nel corso della gara;
 - b. Non saranno ammessi reclami per presunto **errore tecnico** relativo ad una decisione arbitrale (per esempio un calcio di rigore, un fuorigioco, una rete annullata e così di seguito). **L'errore tecnico**, si verifica quando viene applicata una regola in modo errato o non viene applicata una regola quando invece andrebbe applicata. Questo si distingue da un errore di valutazione, che è una decisione soggettiva dell'arbitro su un'azione di gioco.
 - c. il ricorso diretto alla Commissione di Disciplina (organo di 2ª istanza), dovrà essere presentato entro 48 ore (festivi compresi) dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è stata resa nota la sanzione inflitta e, per quanto concerne le squalifiche:
 - fino ad un massimo di 2 (due) giornate, il ricorso potrà essere presentato esclusivamente se riferito ad errore di persona;
 - oltre le 3 giornate si esaminano le giustificazioni presentate sul comportamento del giocatore squalificato;
 - d. il giudizio in 1ª istanza dinanzi al Comitato di Disciplina è privo di contraddittorio;
 - e. soltanto in casi di particolare gravità, se richiesto, si potrà essere ascoltati personalmente e/o prendere visione dei documenti ufficiali, dei quali **non potrà essere estratta copia**;
9. **NON** saranno prese in esame tutte le comunicazioni/segnalazioni riferite a questioni che formano oggetto di reclamo, inoltrate in maniera difforme da questo articolo: in tal caso **SARÀ DISPOSTA NELL'IMMEDIATEZZA L'ARCHIVIAZIONE** e verrà inoltrata risposta nel senso, senza entrare nel merito dei contenuti.

Art. 35 – RECLAMI PER IMPIEGO IRREGOLARE DI TESSERATI FIGC -

In caso di ricorso con riferimento di tesserati F.I.G.C., sarà consentita una maggiore tolleranza nei termini. Dovrà essere prodotta la documentazione comprovante le irregolarità in oggetto del reclamo che, in ogni caso, dovrà essere consegnata entro e non oltre i 3 giorni (72 ore) dalla gara oggetto di gravame.

L'unica documentazione che potrà essere ritenuta valida è:

- a. Lista gara o certificazione timbrata FIGC;
- b. Lista gara o certificazione timbrata della Società di appartenenza;

- c. Lista gara o certificazione della società avversaria che abbia a disposizione la lista ufficiale di gara;
- d. Comunicato ufficiale pubblicato da FIGC riportante **Sanzioni** per l'atleta oggetto di ricorso;
- e. Eventuale documentazione che la Commissione Disciplinare riterrà opportuno richiedere.

NON, DICESI NON, saranno prese in considerazione notizie rilevate da vari network, social o media.

In caso di reclamo la gara non sarà omologata.

Si rammenta il contenuto del precedente art.10, lettera "q".

Art. 36 – FAC-SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI –

A titolo di esempio si trascrive una traccia sintetica non vincolante, utile per la redazione dei reclami.

Il sottoscritto *nome e cognome*, Presidente della Società XXX, propone formale reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto per le seguenti motivazioni _____ (da specificare dettagliatamente).

Per quanto sopra esposto, CHIEDE che alla società YYY venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore _____

(ovvero) _____ che venga disposta la ripetizione dell'incontro in esame.

oppure _____ CHIEDE la riduzione della squalifica (o altra richiesta) _____.

Autorizza l'accredito della tassa di reclamo di € 30,00 (qualora non versata direttamente in sede CAAM).

ART. 37 - RINUNCIA AL RECLAMO

1. Le società che hanno presentato ricorso ufficiale, possono rinunciare al reclamo proposto inviando specifica mail in qualsiasi momento anteriore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito www.ascsardegna.it;
2. La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento e la restituzione della tassa;
3. LA RINUNCIA AL RECLAMO PROPOSTO NON HA COMUNQUE EFFETTO nei casi di:
 - a. denunciato illecito sportivo;
 - b. procedimenti già iniziati per POSIZIONE IRREGOLARE DI GIOCATORI:
 - non tesserati o tesserati con altra società;
 - inseriti in lista gara e non depennati;
 - fuori quota inseriti in lista in numero eccedente;
 - squalificati;
 - praticanti tesserati F.I.G.C.;
 - inseriti in lista gara con documento identità o tessera Libertas contraffatti.

Art. 38 – LA TERNA ARBITRALE -

Durante le fasi di qualificazione per alcune gare ritenute **"RILEVANTI"** potrà essere designata la TERNA ARBITRALE dal Settore Calcio, con un preavviso tramite mail alle squadre interessate.

Il costo della TERNA sarà pari a Euro 28 a squadra, da saldare al prima dell'inizio della gara stessa.

Inoltre; qualora anche una singola squadra ne ravvisasse la necessità, potrà richiederla, informando lo Staff organizzante, con un preavviso di 7 giorni, certificando la totale spesa pari a € 56,00.

LE SPESE PER LE SEMIFINALI E LE FINALI SONO A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE.

Art. 39 - COMMISSARIO DI CAMPO -

Il Commissario di Campo ha la facoltà di integrare il referto arbitrale per tutti gli aspetti di rilevanza disciplinare che dovessero sfuggire all'arbitro **in caso di incidenti o intemperanze** prima, durante e al termine delle gare. Il Comitato conferisce a propri incaricati le funzioni di Commissario di Campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. **I Commissari di Campo esprimeranno anche una valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro**, con rapporto da inviare al Settore Calcio. I Commissari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto di gioco. In caso di necessità, i Commissari di Campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico, **fermo restando che tutte le decisioni tecniche per la conduzione della gara rimangono di competenza dell'arbitro designato.**

Il Commissario, quindi, può:

- a) presenziare all'appello;
- b) effettuare l'appello se delegato a tale incombenza, in caso di temporaneo impedimento dell'arbitro designato;

- c) **posizionarsi tra le due panchine** durante le gare per controllare direttamente il rispetto delle norme da parte dei tesserati presenti (verificando se sono regolarmente inseriti in lista gara);
- d) assistere gli Arbitri, se richiesto dagli stessi;
- e) **agire in incognito**, senza farsi riconoscere e relazionare su eventuali situazioni particolari con referto da inoltrare alla Commissione Disciplinare;
- f) **integrare il referto arbitrale** in tutti gli aspetti sia disciplinari che di ordine generale, che dovessero sfuggire all'arbitro (in caso di incidenti, intemperanze, comportamenti antisportivi);
- g) L'arbitro ha il dovere di considerare le osservazioni del Commissario per la stesura del referto arbitrale e **può consultarsi con lui, anche durante la gara, ma solo per questioni non riconducibili ad aspetti tecnici.**

Art. 40 – L'ORGANIZZAZIONE REGIONALE-

L'Organizzazione Regionale, in caso di comportamenti antisportivi e/o violenti di tesserati, può:

- a. convocare il Presidente o un delegato della Società coinvolta, per censurare le responsabilità emerse;
- b. comminare una prima DIFFIDA sul Comunicato Ufficiale, ufficializzata con lettera alla Società interessata;
- c. persistendo tale comportamento, intervenire direttamente e **infliggere**:
 - ⇒ **squalifiche a tempo indeterminato**;
 - ⇒ penalizzazione di punti in classifica;
 - ⇒ sanzioni pecuniarie;
 - ⇒ estromissione dal campionato/torneo.

NEI CASI DI PARTICOLARE GRAVITÀ VERRÀ NOMINATA UNA COMMISSIONE STRAORDINARIA COMPOSTA DA SETTE MEMBRI CHE DELIBERA SENZA POSSIBILITÀ DI APPELLO.

Art. 41 – TABELLA PUNTEGGI PER LA COPPA DISCIPLINA –

Per determinare classifica della **COPPA DISCIPLINA**, sono applicati i seguenti punteggi in relazione a:

a) SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ

1	DIFFIDA	Punti	10
2	Ammenda per comportamenti antisportivi	Punti	20
4	Penalizzazione di un punto in classifica	Punti	30
5	Punizione sportiva perdita della gara	Punti	40
6	Ammenda per atti di violenza	Punti	50

b) A CARICO DEI TESSERATI (calciatori e dirigenti)

1	Ammonizione	Punti	1
2	CARTELLINO verde	Punti	2
3	Giornata di squalifica	Punti	3
4	Squalifica a tempo (per ogni mese o frazione)	Punti	10

Art. 42 – LA CLASSIFICA AVULSA

1. NELLA FASE DI QUALIFICAZIONE:

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, al termine della fase di qualificazione si procederà alla compilazione di una graduatoria, c.d. "**classifica avulsa**", fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a. dei **punti conseguiti** negli **incontri diretti**;
- b. a parità di punti, della *differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri*;

In caso di ulteriore parità si terrà conto:

- c. della *differenza fra reti segnate e subite* nell'intera **fase di qualificazione**;
- d. del *maggior numero di reti segnate* nell'intera **fase di qualificazione**;
- e. del *minor numero di reti subite* nell'intera **fase di qualificazione**;
- f. del *maggior numero di vittorie realizzate* nell'intera **fase di qualificazione**;
- g. dal *minor numero di sconfitte subite* nell'intera **fase di qualificazione**;
- h. dalla **migliore posizione in Coppa Disciplina**;
- i. del **sorteggio** alla presenza dei rappresentanti delle squadre interessate.

2. NELLE FASI FINALI:

I. GIRONI CON GARE DI ANDATA E RITORNO:

Nei gironi di play off (o play out se previsti), si terrà conto:

- a. dei **punti conseguiti** negli **incontri diretti**;

- b. della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri diretti;
- c. della differenza fra reti segnate e subite in tutte le gare del girone;
- d. a parità di punti, **della miglior posizione in classifica durante la fase di qualificazione.**

II. GIRONE CON GARE DI SOLA ANDATA:

Nel girone di play off (o play out se previsti), si terrà conto:

- a. dei punti conseguiti negli **incontri diretti compresi quelli della prima fase**, nel caso in cui la gara dei play off sia finita in parità;
- b. della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri diretti, compresi quelli della prima fase;
- c. della differenza fra reti segnate e subite in tutte le gare del girone di play off;
- d. a parità di punti, della **miglior posizione in classifica durante la fase di qualificazione.**

III. GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

- a. non sono previsti tempi supplementari;
- b. per determinare la squadra vincente saranno effettuati i tiri di rigore, con modalità che saranno ufficializzate nel dettaglio sul Comunicato Ufficiale.

Art. 43 – COMUNICATO UFFICIALE –

I provvedimenti adottati dagli Organi di Disciplina hanno decorrenza dal giorno stesso della pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il Comunicato Ufficiale sarà affisso ogni MERCOLEDÌ sera dalle ore 19.00 nella sede ed **È L'UNICO CHE FA FEDE IN CASO DI CONTROVERSIE.**

Inoltre sarà visibile e potrà essere consultato direttamente sul sito internet al seguente indirizzo: www.ascsardegna.it.

Le Società **hanno l'obbligo di prendere visione del Comunicato Ufficiale.**

Non è consentito richiedere telefonicamente alla segreteria del CAAM, informazioni in merito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, che potranno essere richieste con apposita **mail** a caamcalcio@gmail.com, lasciando un eventuale recapito telefonico.

Qualora la richiesta di informazioni sia riconducibile a questioni che formano oggetto di reclamo, si procederà all'immediata archiviazione come sancito al punto 9 dell'articolo 34 (*Norme per la presentazione dei reclami*). L'Organizzazione declina ogni responsabilità derivante dalla mancata presa visione del Comunicato Ufficiale visibile nel sito, **in caso di qualsiasi disagio.**

Art. 44 – RISCOSSIONI COATTIVE – Sanzioni disciplinari per ritardi sul pagamento -

1. Il Comitato si riserva di delegare (arbitri o altri collaboratori) per la riscossione di proventi non versati, riferiti sia alla quota di iscrizione che a sanzioni inflitte dagli Organi di Disciplina;
2. Si invitano le Società a rispettare le **scadenze delle quote indicate nel regolamento. Nel caso di mancati adempimenti si procederà come segue:**
 - a. PRIMO SOLLECITO PER MAIL O TELEFONICAMENTE;
 - b. In caso di PERSISTENTE RITARDO NEI PAGAMENTI sarà pubblicato il SOLLECITO sul Comunicato Ufficiale, addebitando le spese dovute + spese contabili € 30,00).
3. **Ne consegue che nei confronti della squadra che entro la penultima giornata della fase di qualificazione, non abbia provveduto al saldo dovuto, verranno adottati i seguenti provvedimenti:**
 - a. Richiamo su Comunicato Ufficiale con preavviso delle sanzioni previste ai successivi punti "b" e "c";
 - b. Persistendo il mancato pagamento, sarà disposta la Retrocessione all'ultimo posto in classifica;
 - c. Il Comitato Organizzatore sarà costretto a procedere per vie legali;
4. Si rammenta ed è importante sapere che, il mancato adempimento sui pagamenti, coinvolge *il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, i consiglieri e tutti i componenti inseriti nello statuto societario, oltre ad eventuali soci e tesserati*;
5. Saranno chiamati a rispondere del debito tutti i partecipanti/tesserati dell'ASD, secondo un ordine di gerarchia, a partire dalle cariche sociali più elevate (Presidente e Vice.), fino al singolo tesserato.
6. In caso di debito pregresso di una società, tutti i responsabili di questa ASD non potranno essere trasferiti in altre società e sarà loro preclusa qualsiasi manifestazione del Settore Calcio. Qualora vengano comunque schierati in lista gara con un'altra società, saranno considerati IRREGOLARI, con le conseguenze previste dall'art. 26 punto 5 del Regolamento.
7. Nel caso si vada per vie legali, saranno addebitate anche le spese aggiuntive, che saranno deliberate dall'avvocato della sede Nazionale Libertas.

Art. 45 – DIVIETI -

1. COMPENSI AD ATLETI E DIRIGENTI:

Il Comitato vieta severamente a chiunque di concedere compensi in danaro a qualsiasi tesserato, in quanto non rientra nelle regole e negli intenti ed è vietato dalle leggi vigenti. Tale comportamento, se messo in atto, sarebbe sicuramente diseducativo e di pessimo esempio.

Gli organi di disciplina adotteranno severe sanzioni al riguardo nel caso di prove certe:

- diffida, multa e 5 punti in meno nella classifica alla Società di appartenenza per ogni tesserato;
- squalifica e multa all'atleta reo;

2. VIETATO FUMARE E BERE ALCOLICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI.

È vietato fumare presso gli impianti, nel rettangolo da gioco, negli spogliatoi o a ridosso degli stessi.

In caso di trasgressione, l'arbitro inizialmente diffiderà verbalmente il manchevole che sarà ammonito qualora dovesse reiterare analogo comportamento. È severamente proibito consumare bevande alcoliche, (compresa birra e tutti i liquidi con gradi alcolici superiori al 4%), fatta eccezione al termine della gara ma esclusivamente presso i punti di Ristoro autorizzati.

3. COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO DEL PUBBLICO PRESSO GLI IMPIANTI DURANTE LE GARE.

Nel caso **tifosi facinorosi** al seguito della squadra assumano comportamenti volgari e minacciosi (anche solo verbalmente), saranno presi provvedimenti da parte dell'Organizzazione.

Tutte le società sono responsabili del comportamento dei propri tifosi e, pertanto, è necessario selezionare il proprio seguito, salvaguardando lo spirito condiviso di **Rispetto ed Educazione**.

4. COMPORTAMENTO NEGLI SPOGLIATOI.

È SEVERAMENTE VIETATO CONSUMARE CIBI all'interno degli spogliatoi che devono essere lasciati in ordine e puliti. Se al momento dell'ingresso nello spogliatoio vengono riscontrate delle irregolarità è obbligatorio avvisare tempestivamente il custode.

L'inosservanza di tali disposizioni comporterà il **risarcimento di eventuali danni** e/o provvedimenti a carico delle società manchevoli, soprattutto nel caso in cui non venga identificato il responsabile.

Art. 46 –RITIRI O ESTROMISSIONI E RINUNCIA GARA -

- a. Le società hanno l'obbligo di portare a termine il campionato al quale si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate;
- b. Alla società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, verrà inflitta la perdita della gara con il punteggio di 0-3, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e la multa di € 50;
- c. La multa di € 50 dovrà essere pagata direttamente al delegato **entro le 72 ore**: in caso di inosservanza sarà inflitto un ulteriore punto di penalizzazione;
- d. Se una squadra non è in grado di proseguire la gara perché rimasta sul campo con meno di 7 giocatori, verrà inflitta esclusivamente la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio più favorevole alla squadra avversaria, **ma senza penalizzazioni in classifica e sanzioni pecuniarie**;
- e. In caso di ulteriore rinuncia, oltre alla **sconfitta a tavolino e 3 PUNTI** di penalizzazione, sarà incrementata di volta in volta la sanzione pecuniaria di ulteriori € 10 (dieci);
- f. qualora 1 rinuncia avviene nelle ultime 4 giornate in calendario saranno **inflitti 6 punti di penalità**;
- g. Nel caso una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi altra ragione, si procederà come appresso indicato:
 - Se il ritiro o l'estromissione avvengono durante il girone di **Andata**:
 - ⇒ **tutte le gare disputate non avranno valore per la classifica**;
 - Se il ritiro o l'estromissione avvengono durante il girone di **Ritorno**:
 - ⇒ **tutte le gare disputate nel girone di andata saranno considerate valide a tutti gli effetti**;
 - ⇒ **tutte quelle del girone di ritorno, disputate e da disputare, saranno annullate** e la classifica verrà formata senza tenere conto dei risultati delle gare disputate dalla società rinunciataria od esclusa;
 - La squadra ritirata sarà cancellata dalle classifiche e saranno azzerati marcatori e "migliori atleti";
- h. Tutti i tesserati di una società ritirata dal campionato potranno tesserarsi con altre società soltanto se non sono scaduti i **TERMINI FISSATI DALL'ART. 4 COMMA "F"**.
- i. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dall'Organizzazione, non comporta l'estromissione dal campionato e la squadra inadempiente sarà sanzionata come indicato, nell'art.44.

Art. 47 – PREMIO MIGLIOR ATLETA -

Il premio Miglior Atleta va al giocatore che ha mantenuto costantemente un vero comportamento sportivo, che ha saputo interagire coi compagni, ha avuto rispetto dell'arbitro, degli avversari, ha evitato il gioco falloso e non è incorso

Regolamento calcio a 11 – anno 2026/2027

in facili proteste. Andrà premiato il miglior “comportamento sportivo”, sia in campo che fuori. L’attribuzione dei vari punti avviene per ogni singola gara a cura dell’arbitro, che escluderà dalla valutazione i giocatori espulsi, ammoniti o sanzionati col cartellino verde. Prima della stesura della **classifica finale**, che sarà ufficializzata al termine della fase di qualificazione, si procederà a valutare l’eventuale penalizzazione del giocatore che, nonostante risulti con il numero maggiore di punti, è stato destinatario di **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GRAVI**.

Art. 48 – MODALITÀ SVOLGIMENTO FASI FINALI

SARANNO DIVULGATE TEMPESTIVAMENTE SUL COMUNICATO UFFICIALE CON AMPIO ANTICIPO SULLA FINE DELLE FASI DI QUALIFICAZIONE

Settore Calcio - Libertas Sardegna



Il Presidente Regionale

Paolo Allegrini

ALBO D'ORO

edizione e	Anno	Campioni OVER	Campioni MASTER	Campioni SENIOR	Campioni Ultra
1ª	1992/93	Sant'Alenixedda	G.S. Fiamma/ASI	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
2ª	1993/94	G.S.Horsham	G.S. Horsham	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
3ª	1994/95	Antichità Neri	Gli Amici	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
4ª	1995/96	Scuola Popolare	Geraci Orafo	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
5ª	1996/97	Ford CA.	Geraci Orafo	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
6ª	1997/98	G.S.Horsham	Ex Rossoblu'	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
7ª	1998/99	S.Alenixedda	Coar Piaggio	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
8ª	99/2000	Radio Sintony	Ecros Costruzioni	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
9ª	2000/01	Radio Sintony	G.S. Horsham	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
10ª	2001/02	Radio Sintony	G.S. 150	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
11ª	2002/03	Copygraphic	G.S. 150	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
12ª	2003/04	Maracalagonis	Frama	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
13ª	2004/05	Salmilano	Iert Impianti	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
14ª	2005/06	Salmilano	Pizz.Il Drago - G.S.150	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
15ª	2006/07	Salmilano	Despar Assemini	La Coccinella	NON DISPUTATO
16ª	2007/08	Aires Zerouno	Genitori 39	Sa Illetta	NON DISPUTATO
17ª	2008/09	Mga Settimo	Sinnai Calcio	Coar Piaggio	NON DISPUTATO
18ª	2009/10	Sashabookmakers	Delogu Legnami(Sporting)	Black Demon	NON DISPUTATO
19ª	2010/11	Centro legno (Kaiser	Sinnai Conad	Alarm System	NON DISPUTATO
20ª	2011/12	Copec (Kaiser 2000)	Narcao	Alarm System	NON DISPUTATO
21ª	2012/13	Ergo Biologic	Musei	Sinnai	NON DISPUTATO
22ª	2013/14	Benugroup Edilart	Gli Incisivi	Nurallao	NON DISPUTATO
23ª	2014/15	Sasha Agenzia F. Leonori	Nurallao	Old Boys	Colonial Fruits
24ª	2015/16	SardiniaMultiservice(GS150)	Nurallao	Old Boys	Rassu Trasporti
25ª	2016/17	Toto Traslochi (Senatori)	Old Boys	Colonial Fruits	Nico Trasporti
26ª	2017/18	Toto Traslochi (Senatori)	Nurallao	Hotel Baia Nora	NON DISPUTATO
27ª	2018/19	Kaproni F.C. (GS 150)	Monserato/Drughi	R.E.A. Jasnagora	NON DISPUTATO
28ª	2019/20	Elmas91	Monserato/Drughi	Hotel Baia Nora	Real Cagliari 55
29ª	2020/21	Gli Incisivi	Monserato/Drughi	Colonial Fruits	Tim Monserato
30ª	2021/22	De Amicis	Monserato/Drughi	NON DISPUTATO	Monserato Birra
31ª	2022/23	Kaproni Gs 150	Drughi Fly Divani	NON DISPUTATO	TIM Monserato
32ª	2023/24	Cooper Band bar Dessì	F. Lecis La Bottega del Sughero	NON DISPUTATO	Calasetta Turisport
33ª	2024/25	Medilav	F. Lecis La Bottega del Sughero	NON DISPUTATO	Monserato Fly Divani
34ª	2025/26	Medilav	Is Cortes	De Amicis Senior	Pgs Audax